

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E GLI ASPETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA PARTE SECONDA

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) ([GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12](#))

Entrata in vigore.

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il **1° aprile 2023**.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Vari sono gli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, in particolare si tratta della ripresa di elementi già presenti nella normativa preesistente con alcune modifiche che in taluni casi risultano comunque sostanziali.

ABSTRACT

All'interno del **Codice dei contratti pubblici** di cui al **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** sono presenti una serie di aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro. Oltre a quanto già presente nella normativa precedente, in particolare per quanto attiene i piani di sicurezza, sono stati introdotti un serie di nuovi elementi che devono essere oggetto di attenta valutazione.

A solo titolo di esempio troviamo indicato che il piano di sicurezza e di coordinamento dovrà contenere le **indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento**, che erano stati introdotti per la prima volta all'interno **Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC** (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108), e che ora sono estesi a tutte le tipologie di appalto di lavori.

Numerosi sono anche i riferimenti alla salute e sicurezza sul lavoro contenuti nelle oltre 340 pagine di allegati al Decreto Legislativo 36/2023.

Nel documento andremo ad approfondire le suddette tematiche analizzando i vari articoli della norma e dei suoi allegati.

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36.

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE IV

DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza **delle costruzioni**;

[*ndr. La lettera b) è la riproposizione di quanto inserito all'interno del Decreto Legislativo 50/2016 all'articolo 23, comma 1, lettera c, con la sola aggiunta della locuzione "delle costruzioni".*

Analizzando la nuova stesura si ritiene che la dicitura "delle costruzioni" sia un refuso in quanto la "tutela della salute e della sicurezza" deve essere riferita ai "lavoratori" e non alle "costruzioni"]

10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli.

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

[*ndr. Rispetto a quanto inserito all'interno del Decreto Legislativo 50/2016 all'articolo 23, comma 16 anche i costi della manodopera sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso]*

[Il testo integrale del presente approfondimento sarà disponibile per l'acquisto sul sito SICURELLO.it a partire dal 5 aprile 2023]

GLI ALLEGATI

Aspetti connessi agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ALLEGATO I.1

Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

Articolo 2.

Definizioni dei contratti.

1. Nel codice si intende per:

d) «appalti di lavori complessi», gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;

e) «contratti ad alta intensità di manodopera», i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi.

ALLEGATO I.2

Attività del RUP *(In riferimento all'articolo 15 del Codice)*

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15 del codice.

Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. Il RUP:

- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, I compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la ...

[Il testo integrale del presente approfondimento sarà disponibile per l'acquisto sul sito *SICURELLO.it* a partire dal 5 aprile 2023]



I documenti

- *APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA - PARTE PRIMA*
- *IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E GLI ASPETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO APPROFONDIMENTI ED ANALISI SUI CONTENUTI DEL DECRETO A CURA DEL GEOMETRA STEFANO FARINA - PARTE SECONDA*

sono pubblicati sul sito www.stefanofarina.it e www.sicurellosi-safety.com .

